

DELIBERA N. 45/23/CIR

ARCHIVIAZIONE PER RITIRO DELL'OFFERTA DI TIM DI SERVIZI DI ACCESSO SEMI-GPON NEI 29 COMUNI EX FLASH FIBER E APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIBRA IN RETE PRIMARIA DI CUI AGLI IMPEGNI N.2 E N. 3 ASSUNTI DA TIM NEL PROCEDIMENTO AGCM I850

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito l’Autorità;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il *Codice europeo delle comunicazioni elettroniche* (di seguito CECE o CCEE);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 333/20/CONS, del 22 luglio 2020, recante “*Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)*”;

VISTA la delibera n. 637/20/CONS, del 26 novembre 2020, recante “*Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245/UE della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 110/21/CONS, del 31 marzo 2021, recante “*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità*”;

VISTA la delibera n. 253/21/CONS, del 27 luglio 2021, recante “*Esiti della consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA la determina n. 13/21/DRS, del 18 novembre 2021, recante “*Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 8, della delibera n. 348/19/CONS, delle funzionalità abilitanti l’attivazione di accessi FTTH*”;

VISTA la delibera n. 1/22/CONS, del 3 gennaio 2022, recante “*Avvio della consultazione pubblica sul trattamento regolamentare delle nuove reti VHC oggetto di coinvestimento alla luce della valutazione della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE*”;

VISTA la delibera n. 5/22/CONS, del 13 gennaio 2022, recante “*Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito allo schema di provvedimento di chiusura del procedimento I850 Accordi Fibercop*”;

VISTO il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 15 febbraio 2022 n. 30002, di chiusura dell’istruttoria n. I850 - ACCORDI FIBERCOP, con il quale l’AGCM ha accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TIM”), Fastweb S.p.A., FiberCop S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc., in quanto idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;

VISTA l’istanza del 14 ottobre 2022 (acquisita in pari data al prot. AGCOM n. 294694), come integrata con nota del 30 novembre 2022 (acquisita in pari data al prot. AGCOM n. 339608), con la quale TIM ha sottoposto all’Autorità, per le valutazioni di

competenza, le condizioni economiche della fibra in rete primaria relative agli impegni n. 2 e n. 3 assunti nel procedimento AGCM I850;

VISTA la delibera n. 385/22/CONS, del 26 ottobre 2022, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente la modifica della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE attraverso l’introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei prezzi*”;

VISTA l’istanza del 10 novembre 2022 (acquisita in pari data al protocollo AGCOM n. 321355) con la quale TIM ha sottoposto all’Autorità, per le valutazioni di competenza, l’offerta di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni originariamente coperti dalle infrastrutture di rete *ex Flash Fiber* poi conferite a FiberCop all’atto della sua costituzione;

VISTA la comunicazione di TIM del 30 novembre 2022 (acquisita al protocollo AGCOM n. 343104 del 1° dicembre 2022) con la quale, ad integrazione della comunicazione del 10 novembre 2022, TIM ha trasmesso all’Autorità i documenti inerenti agli “*SLA e penali*” e al “*Manuale delle Procedure*” di cui all’Offerta di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*;

VISTA la delibera n. 36/22/CIR, del 20 dicembre 2022, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l’offerta di TIM di servizi di accesso Semi-GPON nei 29 Comuni ex Flash Fiber e le condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n.2 e n. 3 assunti da TIM nel procedimento AGCM I850*”;

VISTI i contributi prodotti, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/22/CIR, dalle società Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Retelit S.p.A. e Irideos S.p.A.;

SENTITE, in data 24 febbraio 2023, le società Open Fiber S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITE, in data 27 febbraio 2023, le società Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;

VISTA la nota dell’Autorità del 31 marzo 2023 con la quale sono state chieste a TIM/FiberCop *inter alia* proprie considerazioni in merito ad alcune osservazioni poste dagli operatori alternativi intervenuti nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/22/CIR;

VISTE le repliche di TIM/FiberCop alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 31 marzo 2023;

VISTA la delibera n. 132/23/CONS, del 31 maggio 2023, recante “*Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 337/22/CONS;

VISTA la delibera n. 152/23/CONS, del 21 giugno 2023, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di*

accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del codice e proroga dei termini del procedimento”;

VISTA la nota dell’Autorità del 10 luglio 2023 con la quale sono state chieste a TIM/FiberCop *inter alia* ulteriori elementi di informazione circa l’offerta di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, anche tenuto conto degli iniziali orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 152/23/CONS;

VISTA la delibera n. 33/23/CIR, del 26 luglio 2023, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 36/22/CIR*”;

VISTE le repliche di TIM/FiberCop alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 10 luglio 2023;

VISTA la lettera del 15 novembre 2023 (prot. 1675-TI) con la quale TIM ha comunicato all’Autorità, alla luce delle proprie vicende societarie e dei conseguenti riassetti organizzativi della rete di accesso in rame e in fibra, di voler procedere, con effetto immediato, al ritiro della propria offerta volontaria di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*;

VISTA la lettera del 30 novembre 2023 (prot. 1734-TI) con la quale TIM ha richiesto all’Autorità, alla luce delle proprie vicende societarie e dei conseguenti riassetti organizzativi della propria rete di accesso, primaria e secondaria in rame e in fibra, di sospendere, con effetto immediato, le valutazioni delle condizioni economiche agevolate di accesso alla fibra in rete primaria, avviate con la delibera n. 36/22/CIR, sino alla definizione del nuovo quadro di impegni e degli obblighi che verranno prescritti a seguito delle nuove condizioni competitive che scaturiranno dai suddetti riassetti organizzativi;

RITENUTO, a tale ultimo riguardo, essendo gli impegni assunti da TIM nell’ambito del procedimento istruttorio AGCM I850, conclusosi con il provvedimento n. 30002 del 15 febbraio 2022, allo stato tutt’ora vigenti, di non dover sospendere il relativo procedimento di valutazione;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. L’OFFERTA DI TIM DI SERVIZI DI ACCESSO SEMI-GPON NEI 29 COMUNI EX FLASH FIBER.....	5
I.1 PREMESSA.....	5
I.2 L’ARCHITETTURA DI RETE EX FLASH FIBER E I RELATIVI ASPETTI DI CARATTERE TECNICO.....	7
I.3 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL’AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 36/22/CIR.....	11
I.4 LE CONCLUSIONI DELL’AUTORITÀ SULL’OFFERTA DI TIM DI SERVIZI DI ACCESSO SEMI-GPON NEI 29 COMUNI EX FLASH FIBER.....	18
II. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIBRA IN RETE PRIMARIA DI CUI AGLI IMPEGNI N.2 E N. 3 ASSUNTI DA TIM NEL PROCEDIMENTO AGCM I850	19
II.1 PREMESSA	19
II.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL’AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 36/22/CIR	22
II.3 LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ	26

I. L'OFFERTA DI TIM DI SERVIZI DI ACCESSO SEMI-GPON NEI 29 COMUNI *EX FLASH FIBER*

I.1 Premessa

1. TIM, con istanza del 10 novembre 2022, ha sottoposto all'Autorità, per le valutazioni di competenza, l'offerta di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni¹ originariamente coperti dalle infrastrutture di rete *ex Flash Fiber*² poi conferite (nel corso del 2021) a FiberCop³ all'atto della sua costituzione. Con successiva comunicazione del 30 novembre 2022, TIM ha trasmesso all'Autorità i relativi documenti concernenti gli "SLA e penali" e il "Manuale delle Procedure".
2. La suddetta offerta di TIM è stata posta a consultazione pubblica con delibera n. 36/22/CIR (Allegati 1, 2 e 3) a cui si rimanda per i relativi dettagli.
3. Si richiama, in particolare, che l'offerta di TIM per i servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* prevede⁴:
 - o due modalità di accesso: accesso diretto con infrastrutturazione al CNO (*Centro Nodale Ottico*) sulla base di un apposito progetto di fattibilità tecnica e senza minimi garantiti (in tal caso l'operatore interessato dovrà sostenere, oltre al canone *pay per use*, anche i costi di adeguamento dell'infrastruttura) oppure tramite "funzionalità abilitanti" (quali quelle rese disponibili da TIM ai sensi della determina n. 13/21/DRS) con minimi garantiti. Si richiama, in particolare, che l'architettura a *splitter* distribuiti (prevista nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*) è meno flessibile di una architettura a *splitter* concentrati (come, ad esempio, quella adottata da FiberCop per le nuove realizzazioni nei Comuni diversi da quelli della presente offerta) in quanto prevede la realizzazione di semi-GPON dedicate per i diversi operatori definite in fase di progettazione. Pertanto, ove non fosse già stato previsto in fase di progettazione e realizzazione, l'accesso alla semi-GPON (con infrastrutturazione al CNO) da parte di un nuovo operatore richiede specifici interventi e costi di adeguamento. In particolare, per consentire l'accesso "passivo" è necessaria la realizzazione *ex novo* di una nuova semi-GPON o l'affiancamento di una nuova rete ad armadio ottico;

¹ Roma, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Venezia, Bari, Catania, Verona, Trieste, Messina, Padova, Modena, Brescia, Parma, Prato, Reggio nell'Emilia, Perugia, Reggio Calabria, Bergamo, Trento, Monza, Salerno, Pescara, Vicenza, Ancona, Siena.

² *Flash Fiber* S.r.l. era la società comune cooperativa costituita nel 2016, e partecipata da TIM all'80% e da Fastweb al 20%, con lo scopo di costruire la rete in fibra ottica secondaria ed erogare i corrispondenti servizi per i Soci nelle principali 29 città italiane, esclusa Milano.

³ FiberCop S.p.A. è una società separata partecipata da TIM (58%), Teemo Bidco, società indirettamente controllata da KKR Global Infrastructure Investors III L.P. (37,5%), e Fastweb (4,5%).

⁴ Ad ottobre 2022, la copertura FTTH delle 29 città oggetto della suddetta offerta è pari a 3,6 milioni di UIT. Il completamento della copertura, previsto da TIM/FiberCop, consentirà di raggiungere un totale di 3,8 milioni di UIT.

- il *commitment* di acquisto previsto nella modalità di accesso tramite “funzionalità abilitanti” è pari almeno all’1% delle UIT (Unità Immobiliari Tecniche)⁵ coperte da FiberCop nell’insieme dei Comuni (o porzioni di Comuni) selezionati dall’operatore come aree geografiche di interesse, in un periodo di dieci anni dall’adesione. In deroga a tale criterio generale, la proposta di offerta di TIM prevede che gli operatori minori, con una quota di mercato *retail* degli accessi a banda larga e ultra-larga (xDSL, FTTC e FTTH) a livello nazionale inferiore al 5% (come desumibile dall’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità), potranno impegnarsi ad acquistare un numero di accessi pari almeno allo 0,1% delle UIT coperte da FiberCop nell’insieme dei Comuni (o frazioni di Comuni) selezionati dall’operatore come aree geografiche di interesse, in un periodo di dieci anni dall’adesione;
 - indipendentemente dalla modalità di accesso prescelta, la proposta di offerta di TIM prevede un canone mensile di accesso alla semi-GPON in *pay per use* pari a 8,50 €/mese che rimarrà invariato per il quadriennio 2023-26. Per gli anni successivi, TIM si è riservata di sottoporre all’Autorità una proposta di indicizzazione dei prezzi che potrà essere applicata a partire dal 2027 in funzione dell’andamento dell’inflazione;
 - gli operatori interessati potranno richiedere di aderire all’offerta anche su estensioni geografiche del territorio più limitate rispetto al piano di copertura dei 29 Comuni. In particolare, gli operatori potranno aderire all’offerta per una o più aree territoriali coincidenti con i singoli Comuni o loro frazioni di estensione pari all’area di copertura di una o più centrali sede di un OLT;
 - un operatore potrà utilizzare modalità contrattuali di accesso alla semi-GPON diverse (accesso diretto con infrastrutturazione al CNO oppure tramite “funzionalità abilitanti”) in Comuni diversi (tra i 29 *ex Flash Fiber*), ma nell’ambito dello stesso Comune è vincolato a scegliere la medesima modalità di accesso per tutte le centrali di interesse.
4. Nell’ambito della delibera n. 36/22/CIR di avvio del presente procedimento istruttorio, l’Autorità ha, a tal riguardo, evidenziato che la presente offerta di TIM concerne, di fatto, un nuovo servizio di accesso all’ingrosso “semi-GPON” (con due modalità di accesso: accesso diretto con infrastrutturazione al CNO o mediante “funzionalità abilitanti”) tecnicamente non disponibile al mercato al momento in cui l’Autorità ha adottato l’analisi dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso di cui alla delibera n. 348/19/CONS.
5. Tale servizio si compone, in particolare, di elementi di rete (la rete secondaria in fibra ottica, la tratta di adduzione e il segmento terminale, inclusi gli *splitter* primari e secondari) appartenenti al mercato regolamentato dei servizi di accesso locale all’ingrosso su rete fissa (mercato 1 della Raccomandazione n. 2020/2245/UE, *ex*

⁵ Le UIT rappresentano le Unità Immobiliari del territorio nazionale per le quali, nel tempo, è stata attivata una linea telefonica e/o di banda larga.

mercato n. 3a della Raccomandazione n. 2014/710/UE). Pertanto, le relative condizioni di offerta devono essere preventivamente valutate e approvate da parte dell'Autorità sulla base degli obblighi a cui TIM è soggetta ai sensi della regolamentazione attualmente vigente di cui alla delibera n. 348/19/CONS (obblighi che sono estesi anche a FiberCop, in quanto società controllata da TIM)⁶, attualmente in fase di revisione (procedimento di cui alla delibera n. 637/20/CONS).

6. Ciò premesso, nelle sezioni che seguono si riporta: *i*) la descrizione dell'architettura di rete *ex Flash Fiber* e i relativi aspetti di carattere tecnico (sez. I.2); *ii*) una sintesi delle principali considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 36/22/CIR (sez. I.3); *iii*) le conclusioni dell'Autorità sull'offerta in esame (sez. I.4).

I.2 L'architettura di rete *ex Flash Fiber* e i relativi aspetti di carattere tecnico

7. Si richiama che la rete *ex Flash Fiber*, società comune cooperativa, costituita nel 2016 e partecipata da TIM all'80% e da Fastweb al 20%, con lo scopo di costruire la rete in fibra ottica secondaria nelle principali 29 città italiane (esclusa Milano), poi confluita a fine marzo 2021 in FiberCop (società che ha acquisito, oltre alla rete di *Flash Fiber*, anche la rete secondaria in rame e in fibra di TIM), prevede (vedasi la seguente Figura 1) un'architettura FTTH con un'infrastruttura passiva ad albero (topologicamente un collegamento punto-multipunto) realizzata con due livelli di *splitter* distribuiti:
 - uno *splitter* primario (tipicamente 1:8, vale a dire che a partire da una fibra in ingresso allo *splitter* si diramano dallo stesso 8 fibre in uscita) collocato all'interno del CNO (*Centro Nodale Ottico*) situato in prossimità dell'armadio ripartilinea della rete in rame (cd. *Cabinet*) in un pozzetto stradale o in apposito colonnino esterno⁷;
 - uno *splitter* secondario (anch'esso tipicamente con un fattore di *splitting* di 1:8) collocato all'interno di un armadietto denominato ROE (*Ripartitore Ottico di Edificio*) posizionato in prossimità o all'interno dell'edificio o delle unità residenziali da servire. Il ROE, in particolare, può essere installato in esterno (a parete, in colonnina, ecc.) o all'interno ed ha differenti modularità (12, 16, 32, 48) in funzione del numero delle unità immobiliari afferenti⁸.

⁶ Ai sensi della regolamentazione attualmente vigente TIM - in quanto operatore avente significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ai sensi della delibera n. 348/19/CONS (in tutti i Comuni italiani, ad eccezione del Comune di Milano) - è soggetta, tra gli altri, agli obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi.

⁷ Il CNO ha un bacino di utenza comprendente, in media, circa 170 UIT, o maggiore nelle città più grandi.

⁸ Nei Comuni oggetto dell'offerta di investimento di TIM *ex art. 76 e 79 del CCEE* (si rimanda all'Allegato B della delibera n. 385/22/CONS per una compiuta descrizione), è stata identificata per




Figura 1: Architettura di rete FTTH ex Flash Fiber a splitter distribuiti

8. Il tratto di rete in fibra che va dalla porta di ingresso dello *splitter* primario fino a casa cliente è definito come “semi-GPON”, in quanto la GPON propriamente detta è la rete ottica passiva che va dal permutatore ottico di centrale fino a casa cliente (la GPON ingloba dunque nel suo tratto terminale la semi-GPON, che si aggiunge alla primaria). Complessivamente la GPON consente di servire fino a 64 terminazioni ottiche. La semi-GPON ricade interamente nel perimetro di responsabilità di FiberCop.
9. Nell’architettura di rete *ex Flash Fiber* il collegamento tra *splitter* primario e *splitter* secondario è realizzato con una fibra ottica con accoppiamento permanente (le fibre sono giuntate con arco a fusione in accoppiamento non smontabile meccanicamente se non sezionando la fibra) dando luogo a semi-GPON “rigide”. In tale architettura a *splitter* distribuiti, la fibra in primaria è mezzo condiviso tra tutte le terminazioni della GPON, mentre ogni fibra che va dallo *splitter* primario nel CNO allo *splitter* secondario nel ROE è mezzo condiviso tra le terminazioni attestate al ROE; le tratte di fibra dedicate alla singola terminazione sono solo dal ROE alla borchia d’utente. Quando lo *splitter* presso il ROE è saturo, ossia le porte di uscita sono occupate ed è necessario allacciare un nuovo cliente, deve essere prevista l’aggiunta di un ulteriore *splitter* secondario e il suo rilegamento allo *splitter* primario a monte. In tale architettura di rete le movimentazioni per il “cambio operatore” (cd. permutate) avvengono a livello del ROE.
10. Si sottolinea, altresì, che la rete *ex Flash Fiber* è nata per soddisfare principalmente le esigenze dei due operatori *ex* coinvestitori (TIM e Fastweb) ciascuno con una propria infrastruttura ottica passiva e, pertanto, attualmente nel CNO sono alloggiati

FiberCop un’architettura di rete FTTH differente al fine di realizzare, con particolare riferimento al tratto di rete secondaria, una soluzione più flessibile per erogare servizi di tipo passivo a più operatori senza effettuare interventi successivi di *upgrade* infrastrutturale. In particolare, l’architettura FTTH di FiberCop nei Comuni oggetto dell’offerta di coinvestimento è con *splitter* centralizzati: i due livelli di *splitter* sono collocati entrambi all’interno di un armadio ottico denominato CRO (*Cabinet Ripartilinea Ottico*). Lo *splitter* primario ha un fattore di *splitting* tipicamente 1:4 e lo *splitter* secondario ha un fattore di *splitting* tipicamente 1:16 (complessivamente su una GPON possono essere servite sempre fino a 64 utenze). Con tale nuova architettura, i collegamenti della rete secondaria in fibra ottica, dal CRO (dalla porta di uscita dello *splitter* secondario) fino alla sede cliente sono di tipo punto-punto. In tale architettura di rete le movimentazioni per il “cambio operatore” avvengono tutte a livello del CRO.

gli *splitter* primari per tali operatori. Ulteriori espansioni sono possibili per aggiungere altre semi-GPON richiedendo, tuttavia, soprattutto nel caso di indisponibilità di spazio nel CNO⁹, specifici interventi infrastrutturali (quali, ad esempio, la posa di un nuovo pozzetto al CNO e le infrastrutture di raccordo con il pozzetto esistente). A quanto noto la rete *ex Flash Fiber* prevede, oltre alle fibre in rete secondaria destinate ai due operatori *ex* coinvestitori, una capacità addizionale posata contestualmente alla realizzazione della rete (c.d. *spare capacity*), in grado di poter soddisfare, a quanto rappresentato da TIM (cfr. successivo punto 21), le reali esigenze di mercato di accesso “passivo” ai CNO.

11. Alla luce delle menzionate caratteristiche di rete, l’offerta di TIM per i servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* prevede due modalità di accesso:

- accesso diretto con infrastrutturazione al CNO sulla base di un apposito progetto di fattibilità tecnica e senza minimi garantiti (in tal caso l’operatore interessato dovrà sostenere, secondo la proposta di TIM, anche i costi di adeguamento delle infrastrutture come indicato al successivo punto 21);
- accesso mediante “funzionalità abilitanti”, quali quelle rese disponibili da TIM ai sensi della determina n. 13/21/DRS (es. servizio semi-VULA)¹⁰, con minimi garantiti.

Indipendentemente dalla modalità di accesso prescelta, la proposta di offerta di TIM prevede un canone mensile di accesso alla semi-GPON in *pay per use* pari a 8,50 €/mese che rimarrà invariato per il quadriennio 2023-26. Per gli anni successivi, TIM si è riservata di sottoporre all’Autorità una proposta di indicizzazione dei prezzi che potrà essere applicata a partire dal 2027 in funzione dell’andamento dell’inflazione.

12. Si evidenzia, in particolare, che il servizio “passivo” di accesso alla semi-GPON prevede, in linea generale, nell’architettura di rete *ex Flash Fiber*, l’infrastrutturazione al CNO da parte dell’operatore richiedente l’accesso e si

⁹ Gli *splitter* primari installabili nello spazio dei CNO sono al massimo 8. Pertanto, nell’ipotesi che ad ogni operatore ne siano dedicati al più due, nell’architettura *ex Flash Fiber* possono essere realizzate semi-GPON fino a 4 operatori (incluso Fastweb e TIM). Ciò richiede la necessità di installare gli opportuni *splitter* primari (oltre a quelli secondari a livello del ROE) e realizzare i rilegamenti delle fibre in rete secondaria. Gli interventi infrastrutturali più incisivi sono necessari nel caso di indisponibilità di spazio nel CNO (casi in cui è anche necessario realizzare un nuovo pozzetto e raccordarlo con quello esistente).

¹⁰ Tali funzionalità aggregano, per singola richiesta, l’utilizzo dell’OLT di TIM in centrale, della primaria in fibra di TIM e dell’ONT nella sede del cliente, in modo da consentire a un operatore, che ha acquisito sul mercato o ha realizzato autonomamente tratte in fibra in rete di accesso secondaria, di far configurare su tali tratte un servizio attivo da TIM, dandoglielo in gestione. TIM gestisce tali tratte collegandole ai propri *splitter* negli armadi ottici, rendendole di fatto accessi dei propri rami GPON. L’Operatore può poi chiedere la consegna del servizio attivo sia all’interconnessione all’OLT (“simil VULA FTTH”) sia all’interconnessione ai nodi *feeder* (“simil Bitstream NGA FTTH”). In quest’ultimo caso, l’OAO dovrà acquistare da TIM anche un servizio di trasporto della banda.

configura come il servizio *wholesale* che consente agli OAO di poter accedere alle fibre in rete secondaria di TIM/FiberCop (incluse le tratte di adduzione, utilizzo del ROE e i segmenti terminali) tramite l'attraversamento di un doppio *splitter* (primario e secondario). Tale servizio è, quindi, funzionale all'operatore infrastrutturato al CNO alla realizzazione, attraverso l'attestazione agli *splitter* primari di una propria fibra in rete primaria o acquistata da terzi (incluso dalla stessa TIM), di una propria GPON. Per poter fruire di tale servizio è, inoltre, necessario che all'OAO siano dedicati degli *splitter* primari e secondari su cui attestare i propri clienti (*retail* e, eventualmente, *wholesale*).

13. Stante l'architettura di rete *ex Flash Fiber* a *splitter* distribuiti, in cui il collegamento in fibra ottica in rete secondaria, dalla porta di uscita dello *splitter* primario alla porta di ingresso dello *splitter* secondario, non è dedicato al singolo utente ma è condiviso tra più utenti attestati al ROE, non è tecnicamente possibile "disaggregare" la risorsa "passiva" semi-GPON al CNO. L'intera semi-GPON (su cui è possibile attestare fino a 64 accessi) deve infatti essere completamente dedicata all'operatore richiedente. L'architettura di rete *ex Flash Fiber* non si presta, pertanto, a consentire all'OAO l'accesso (tramite *splitter*) alle fibre in rete secondaria "dedicate" ai singoli utenti¹¹, ma piuttosto a fornire all'operatore un'intera semi-GPON in rete secondaria¹². In tale architettura, occorre replicare in rete secondaria tante semi-GPON quanti sono gli operatori richiedenti, ognuno dei quali avrà degli *splitter* nel CNO e nel ROE ad esso dedicati, oltre a collegamenti in fibra in secondaria dedicati per il rilegamento di tali *splitter*.
14. Ad oggi, mantenendo l'architettura iniziale realizzata in fase di progettazione, vi sono, nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, due semi-GPON in parallelo utilizzate rispettivamente da TIM e da Fastweb (quest'ultimo, co-investitore iniziale dell'*ex joint venture Flash Fiber*, che nell'ambito dell'operazione societaria in cui ha fatto confluire le proprie quote di *Flash Fiber* in FiberCop, ha mantenuto la possibilità di utilizzare le semi-GPON su cui già erogava servizi FTTH alla propria clientela *retail* e *wholesale* prima del suddetto conferimento). Come premesso al precedente punto 10, ulteriori espansioni sono possibili per aggiungere altre semi-GPON a fronte di specifici interventi di adeguamento infrastrutturale i cui costi, come proposti da TIM, sono riportati nella Tabella 1 bis di cui al successivo punto 21.
15. Si rileva, altresì, che nella modalità di accesso mediante "funzionalità abilitanti", per come è realizzata la rete nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, dove come premesso non è possibile "disaggregare" il singolo accesso su una semi-GPON al CNO, un OAO dovrebbe necessariamente acquistare dalla stessa TIM/FiberCop sia la componente di accesso (singolo) sulla semi-GPON che le suddette "funzionalità abilitanti". In particolare, in tali casi, gli accessi in fibra richiesti dall'OAO

¹¹ Nell'architettura semi-GPON della rete *ex Flash Fiber* solo nella tratta terminale (dal ROE a casa cliente) ci sono fibre dedicate ai singoli utenti.

¹² Viceversa, nell'architettura di rete FiberCop nei Comuni diversi da quelli *ex Flash Fiber*, è tecnicamente possibile, avendo collegamenti in fibra punto-punto dall'uscita del CRO a casa cliente, poter accedere (tramite *splitter*) alle fibre in rete secondaria dedicate ai singoli clienti.

verrebbero attestati da TIM/FiberCop ai propri *splitter* e poi consegnati all'OAo a livello di OLT in centrale (o di nodi *feeder* più remoti). Nella modalità di accesso mediante “funzionalità abilitanti”, il servizio a cui avrebbe accesso l'OAo sarebbe di fatto a tutti gli effetti un servizio VULA H (o *bitstream* NGA FTTH)¹³. In altri termini, nell'ambito dell'architettura di rete *ex Flash Fiber*, non è possibile accedere al singolo accesso su una semi-GPON se non per il tramite di un servizio VULA H fornito in centrale dal medesimo operatore a cui è dedicata un'intera semi-GPON in rete secondaria¹⁴.

I.3 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/22/CIR

Le considerazioni degli OAo

16. Un OAo intervenuto nel corso della consultazione pubblica ha rappresentato quanto segue:

- a. per quanto specificatamente riguarda l'offerta di accesso alla semi-GPON con infrastrutturazione al CNO, l'OAo rileva alcune criticità in termini di indeterminatezza dei costi collegati all'infrastrutturazione al CNO (in quanto dipendenti dai risultati del progetto di fattibilità tecnica) e di potenziale indisponibilità tecnica dovuta alla saturazione del CNO di proprietà FiberCop (con conseguenti criticità tecniche, gestionali ed economiche). Al riguardo, l'OAo chiede che sia imposto a TIM/FiberCop *i*) di rendere espliciti i costi che i soggetti interessati dovranno sostenere per il servizio “passivo” di accesso al CNO; *ii*) di escludere la possibilità di diniego di accesso al CNO per causa di saturazione dello stesso; *iii*) di sostenere eventuali costi correlati alla costruzione di nuovi CNO;
- b. per quanto riguarda l'offerta di accesso alla semi-GPON tramite “funzionalità abilitanti”, l'OAo chiede di prevedere l'introduzione dei seguenti meccanismi di revisione dei minimi garantiti:
 - nel caso in cui il *roll out* non sia stato completato da TIM entro la data del 31 dicembre 2026 - secondo l'OAo - le UIT non realizzate non devono essere considerate ai fini del computo del minimo garantito a partire da tale data;
 - nel caso in cui il tasso annuo complessivo dei rifiuti per cause non imputabili all'Operatore e degli annullamenti (non imputabili

¹³ Anche un OAo infrastrutturato al CNO che rivende all'ingrosso ad un operatore terzo un accesso su una semi-GPON ad esso dedicata (con tratta secondaria dal CNO al ROE condivisa con i propri clienti *retail*) in combinazione con un proprio servizio semi-VULA, di fatto vende all'ingrosso un servizio VULA FTTH.

¹⁴ Differente è il caso dell'architettura di rete FiberCop nei Comuni oggetto dell'offerta di investimento *ex art. 76 e 79 del CCEE*, ove gli operatori (coinvestitori) possono, ad esempio, acquistare accessi passivi semi-GPON da FiberCop *stand alone* e farsi consegnare un servizio VULA-like attraverso servizi semi-VULA forniti anche da altri operatori presenti al CRO.

all'Operatore) che facciano seguito ad una sospensione di almeno 10 gg, sia superiore all'1%, tutti gli ordini oltre tale soglia devono essere computati come accessi attivati ai fini del raggiungimento dei minimi garantiti da parte dell'Operatore;

- c. per quanto riguarda il meccanismo di indicizzazione dei prezzi proposto da TIM a partire dal 2027, l'OAO ritiene che non debba essere previsto alcun adeguamento dei prezzi all'andamento dell'inflazione soprattutto in considerazione del fatto che la rete *ex Flash Fiber* risulta essere già realizzata per circa il 95% delle UIT che FiberCop prevede di coprire (3,6 mln di UIT su 3,8 mln di UIT previste). In particolare - secondo l'OAO - i costi di FiberCop relativi al *roll-out* e alla gestione dell'infrastruttura non sono interessanti, se non in minima parte relativa alle sole nuove infrastrutture, da eventuali aumenti inflattivi;
- d. per quanto concerne gli aspetti tecnici, l'OAO ritiene che l'attuale offerta debba essere integrata prevedendo:
 - un congruo preavviso in caso di apertura di un nuovo CNO: l'OAO ritiene che laddove FiberCop intenda aprire un nuovo CNO in una determinata area di centrale (ad esempio per coprire le restanti 0,2 milioni di UIT), ne debba dare comunicazione agli Operatori con almeno 90 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'apertura del CNO;
 - la disponibilità di un *database* che fornisca le corrispondenze tra i civici dove sono attestati gli *splitter* (presso i RoE) e le UIT presenti nello stesso civico.

17. Un OAO, nell'evidenziare che la proposta di TIM presenta diverse criticità, ha rappresentato quanto segue:

- per quanto concerne il servizio "attivo", ovvero tramite "funzionalità abilitanti", l'OAO ritiene che:
 - non possa essere applicato alcun "sconto" a volume rispetto al prezzo regolato (secondo l'OAO la presente offerta di TIM si sostanzia - attraverso la combinazione del servizio semi-GPON e del semi-VULA - nella vendita del servizio VULA FTTH nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* ad un prezzo inferiore a quello regolato dall'Autorità) non ricorrendo alcuna condizione che possa giustificare una eventuale differenza, anche su base geografica, dei prezzi rispetto a quelli regolati e, in particolare, non essendovi alcuna condivisione del rischio di investimento dal momento che la rete semi-GPON in tali Comuni è stata già completamente realizzata;
 - l'offerta proposta da TIM sia comunque discriminatoria (in quanto prevede minimi garantiti irrisori a fronte di condizioni diverse e più onerose applicate agli operatori che hanno investito nel passato in tali Comuni) e anticoncorrenziale (in quanto mira, attraverso prezzi

sottocosto, a sottrarre la domanda futura del mercato al gioco concorrenziale a livello *wholesale*, spiazzando gli investimenti sostenuti dagli altri operatori che hanno assunto e sostenuto il rischio di costruzione della nuova rete).

- per quanto concerne il servizio “passivo”, ovvero tramite accesso diretto con infrastrutturazione al CNO, l’OAO ritiene che:
 - la proposta di TIM sia discriminatoria in quanto pone condizioni di accesso all’infrastruttura passiva irragionevolmente favorevoli rispetto alla situazione di operatori che hanno sostenuto un investimento iniziale ingente con un alto rischio di domanda e consistenti impegni in termini di minimo garantito. Condizioni - evidenzia l’OAO - che non vengono in alcun modo imposte a chi invece dovesse aderire oggi all’offerta proposta da TIM (seppure a parità di canone);
 - l’offerta si configura come una vendita sottocosto di un servizio basato su *input* soggetti a regolamentazione (è infatti previsto uno sconto *tout court* senza la previsione di alcun minimo garantito) ed a fronte di un contributo *una tantum* non quantificato e né quantificabile nella proposta di TIM.

Alla luce di quanto sopra, l’OAO ritiene che la proposta di TIM debba escludere qualsiasi “sconto” applicato sull’offerta di servizi “attivi”, non richiedendo alcun tipo di infrastrutturazione da parte degli OAO e non essendovi alcun rischio di investimento da condividere. Viceversa – secondo l’OAO – il servizio “passivo” deve prevedere un prezzo effettivamente commisurato al grado di rischio sostenuto e idoneo a mantenere il giusto spazio economico fra i prezzi dei vari servizi. A tale ultimo riguardo, l’OAO ritiene che a fronte di un contributo *una tantum* corrisposto dall’operatore terzo per le attività di allestimento della nuova rete (che deve essere determinato sulla base di criteri certi e predefiniti), il canone dovrebbe prevedere uno sconto sul valore della semi-GPON regolato al più corrispondente ad una riduzione, ma non ad un azzeramento, del *Risk Premium* in modo da preservare uno spazio economico per chi ha condiviso sin dall’inizio il rischio di investimento e chi è subentrato successivamente. In ogni caso, secondo l’OAO, deve essere previsto un impegno di minimo garantito, non alternativo al contributo *una tantum* ma aggiuntivo.

18. Un OAO, nell’accogliere con favore la presente offerta di TIM, ritiene che la stessa non debba subire variazioni a rialzo nei prezzi. È inoltre importante, secondo l’OAO, che venga confermata la modalità di accesso mediante “funzionalità abilitanti”.
19. Un OAO, nel rappresentare di essere favorevole alla disponibilità sul mercato di prodotti *wholesale* addizionali, quali il servizio di accesso semi-GPON nelle aree *ex Flash Fiber*, ritiene, tuttavia, che:
 - a. la previsione di minimi garantiti nella modalità di accesso tramite “funzionalità abilitanti” debba essere rimossa in quanto non giustificabile

sulla base della regolamentazione attualmente vigente, oltre ad avere un impatto negativo sulla contendibilità del mercato *wholesale* vincolando gli operatori nella scelta del proprio fornitore *wholesale*;

- b. la previsione della possibilità di indicizzazione dei canoni all'andamento dell'inflazione (a partire dal 2027) debba essere rimossa, in quanto, secondo l'OAo, *i*) contraria ai principi di stabilità e prevedibilità dei canoni *wholesale*; *ii*) determinerebbe un aumento continuo dei prezzi non giustificato dai costi effettivamente sostenuti da TIM, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle offerte da parte degli operatori richiedenti l'accesso e, di conseguenza, un impatto negativo sul benessere dei consumatori;
 - c. la previsione di TIM di trasferire a carico degli operatori alternativi gli oneri (peraltro non noti in quanto demandati ad una fase successiva allo studio di fattibilità) relativi alle attività necessarie per la messa a disposizione del servizio passivo di accesso diretto con infrastrutturazione al CNO, non è ragionevole ed è tale da determinare una rilevante barriera all'adozione del servizio. Secondo l'OAo, in particolare, dovrebbe essere TIM/FiberCop, in qualità di titolare della rete ed operatore designato come SMP e soggetto agli obblighi imposti dalla delibera n. 348/19/CONS, a farsi direttamente carico degli investimenti necessari ad abilitare la fornitura del servizio passivo nelle aree *ex Flash Fiber* e, al fine di configurare un'offerta effettivamente non discriminatoria, tali costi dovrebbero essere recuperati da TIM sui prezzi applicati a tutti gli operatori che utilizzano l'offerta, ivi inclusi TIM *retail* e altri operatori che già accedono al servizio.
20. Un OAo ritiene, alla luce degli obblighi a cui oggi TIM è soggetta (come operatore notificato a livello nazionale eccetto Milano), che la stessa non possa autolimitare la propria offerta a sole 29 città pur disponendo di infrastrutture in fibra (tra l'altro più idonee all'offerta all'ingrosso) in altre aree geografiche. Ciò detto, l'OAo ritiene che, in linea alla regolamentazione attualmente vigente, TIM debba prevedere un prezzo medio a livello nazionale per la semi-GPON che non dipenda dall'architettura sottostante e pari a circa 10,4 €/mese così come desumibile dai costi di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Non è possibile inoltre, secondo l'OAo, estendere il prezzo di accesso alla semi-GPON di FiberCop (inizialmente pari a 8,50 €/mese) che è stato formulato nell'ambito di un'offerta di coinvestimento, ad un'offerta quale quella in esame che è fuori dalle logiche del coinvestimento. In tale ottica, l'OAo ritiene che la proposta di TIM posta in consultazione sia illegittima, prevedendo sia un costo inferiore a quello regolamentare e sia perché è limitata solo ad una parte del territorio nazionale. Ciò premesso l'OAo, con specifico riferimento alla modalità di accesso con infrastrutturazione al CNO, ritiene che i costi di adeguamento della rete non debbano essere accollati ai soli ultimi OAo richiedenti l'accesso, ma dovrebbero essere sostenuti da TIM per la predisposizione dell'offerta e recuperati tramite i prezzi applicati sia a TIM *retail* che agli altri operatori che già utilizzano l'offerta. Per quanto invece concerne l'offerta mediante

“funzionalità abilitanti”, l’OAO sottolinea che i previsti meccanismi di minimi garantiti hanno l’unica *ratio* di vincolare la domanda dell’OAO per un significativo periodo di tempo (dieci anni) sottraendo la domanda agli operatori infrastrutturali alternativi che hanno già realizzato la rete FTTH nelle medesime aree, oltre a determinare, mediante una semplice combinazione di servizi (semi-GPON + semi-VULA), un costo del VULA H inferiore a quello regolamentato.

Le considerazioni di TIM

21. Con riferimento alle considerazioni degli OAO (di cui ai precedenti punti 16-20) TIM evidenzia, in via generale, quanto segue:

- Lo spazio nei CNO ha una dimensione finita e teoricamente si può saturare la possibilità di installare ulteriori *splitter*; analogamente, è possibile che si possa saturare anche la disponibilità di fibra nella rete secondaria. TIM confida, tuttavia, di essere in grado di soddisfare le reali esigenze di mercato di accesso ai CNO e, quindi, di impegno di fibra nella rete secondaria, anche realizzando, previo opportuno studio di fattibilità, come delineato nella bozza di offerta sottoposta a consultazione pubblica, interventi idonei a soddisfare le nuove richieste di accesso nei casi in cui si verificasse una concentrazione di domanda su alcuni CNO, tanto da richiederne l’ampliamento.
- La Tabella 1 bis seguente riporta le condizioni economiche previste per l’adeguamento delle infrastrutture necessario per consentire agli operatori interessati di poter accedere (in modalità “passiva”) al CNO¹⁵.

Tabella 1 bis – Condizioni economiche per gli interventi di adeguamento delle infrastrutture al CNO (*)

Attività	Contributo <i>una tantum</i> (€)
Studio di fattibilità per CNO	62,53
Eventuale posa di un nuovo pozzetto adiacente al CNO e raccordo con il pozzetto esistente	1.461,42
Posa nuova muffola e ripresa rete secondaria FiberCop	454,23
Attestazione cavo e terminazione di 1 fibra primaria OAO comprensiva di fornitura e posa <i>splitter</i> Primario nel CNO (**)	108,78

(*) Tale Tabella 1 bis annulla e sostituisce la Tabella 1 dell’Offerta sottoposta a consultazione pubblica con la delibera n. 36/22/CIR che riportava erroneamente le voci di costo relative (a) all’apertura di tutti i giunti intermedi per dare continuità alle fibre ottiche in secondaria verso i ROE e (b) agli adeguamenti ROE per inserimento nuovi *splitter* secondari, in quanto tali voci sono remunerate dal canone mensile di accesso alla semi-GPON in *pay per use*.

¹⁵ I costi per lo studio di fattibilità per CNO (62,53 €) e per la posa di un nuovo pozzetto adiacente al CNO e raccordo con il pozzetto esistente (1.461,42 €) sono stati allineati da TIM a quanto previsto nell’offerta per i servizi di co-locazione per l’anno 2021 (ultima OR approvata), mentre i costi per la posa della nuova muffola e per la ripresa rete secondaria FiberCop (454,23 €) ed i costi di attestazione del cavo e della terminazione di 1 fibra primaria OAO comprensiva di fornitura e posa *splitter* primario nel CNO (108,78 €) sono stati determinati da TIM sulla base del costo dei materiali e della manodopera contrattualizzati con le imprese.

(**) Possono servire fino a 4 fibre in primaria per coprire/raggiungere la totalità delle UIT presenti in un'area CNO, la cui offerta incentivata è oggetto di uno degli impegni assunti da TIM nell'ambito del procedimento I850.

I costi di adeguamento delle infrastrutture al CNO coprono, quindi, le seguenti attività:

- la posa di una nuova muffola all'interno del CNO e la ripresa della rete secondaria FiberCop;
 - l'attestazione del cavo e la terminazione delle fibre di primaria dell'operatore comprensivo di fornitura e posa di uno *splitter* primario nel CNO;
 - eventualmente, in caso di assenza di spazio nel CNO, la posa di un nuovo pozzetto al CNO e delle infrastrutture di raccordo con il pozzetto esistente.
- La previsione di minimi garantiti per l'offerta di accesso alla semi-GPON tramite "funzionalità abilitanti" non ha alcun impatto sulla contendibilità del mercato *wholesale* in quanto la soglia dell'1% (o dello 0,1% per gli operatori minori) delle UIT coperte da FiberCop nell'insieme dei Comuni (o aree dei Comuni coincidenti con le aree di centrale sede di OLT) selezionati come aree geografiche di interesse, in un periodo di dieci anni dall'adesione, non è tale da vincolare in alcun modo gli operatori nella scelta del proprio fornitore *wholesale*.
- TIM ribadisce la propria riserva di sottoporre all'approvazione dell'Autorità una proposta di indicizzazione dei prezzi, che potrà essere applicata a partire dal 2027, al fine di tenere conto di un aumento imprevedibile e significativo dell'indice generale dei prezzi, in quanto gli aumenti inflattivi - sottolinea TIM - non incidono solo sul *roll-out* della rete (*capex*) ma anche sui relativi costi di gestione (*opex*).
22. Con specifico riferimento alle richieste di un OAO di cui al precedente punto 16, lettera *b*, di prevedere una revisione dei minimi garantiti nel caso in cui il *roll out* non sia stato completato da TIM entro la fine del 2026 e nel caso in cui il tasso annuo dei rifiuti (e degli annullamenti) per cause non imputabili all'operatore sia superiore all'1%, TIM evidenzia quanto segue:
- La rete oggetto della presente offerta risulta essere già realizzata per circa il 95% delle UIT che FiberCop prevede di coprire (3,6 mln di UIT su 3,8 mln di UIT previste), pertanto eventuali ritardi o scostamenti dal piano non possono che essere di entità trascurabile.
 - Gli ordini possono risultare non realizzabili per varie ragioni, non solo imputabili all'Operatore o a FiberCop (e relativi *outsourcers*), ma anche dipendenti dal cliente finale, da cause terze o da motivazioni tecniche. Inoltre, anche le sospensioni possono essere originate da molteplici casistiche, anch'esse non tutte imputabili a FiberCop o alle sue imprese

impegnate nelle attività di *delivery*. A titolo di esempio, la stessa irreperibilità del cliente, in esito dell'esecuzione della *policy* di contatto, può determinare una sospensione dell'ordine, così come l'eventuale necessità di eseguire opere speciali per realizzare elementi di rete (ad es. il segmento di terminazione) necessari per raggiungere l'unità immobiliare del cliente. Per queste ragioni, evidenzia TIM, non vi sono riferimenti oggettivi per stabilire un livello di efficienza da assumere come *standard*. Resta, inoltre, da considerare che la limitata entità del minimo garantito rispetto alle dimensioni del mercato (1% delle UIT coperte o 0,1% per i piccoli operatori) renderebbe del tutto irrilevante l'effetto pratico e ingiustificata l'introduzione di un meccanismo di revisione dei minimi garantiti che sarebbe complesso e oneroso da implementare.

23. Con riferimento alle richieste di un OAO di cui al precedente punto 16, lettera *d*, TIM rappresenta quanto segue:

- Per quanto concerne il preavviso in caso di apertura di un nuovo CNO, TIM evidenzia che è possibile predisporre un processo di annuncio analogo a quello che già è predisposto per la comunicazione dell'apertura degli armadi all'FTTC.
- L'associazione delle UIT ai singoli civici non è un'informazione censita in un *database* pubblico riconosciuto da tutti. Con l'introduzione di NetMap - evidenzia TIM - si è passati da un *database* di vendibilità, prodotto internamente da TIM, ad uno alimentato da fonti certificate, per quanto riguarda le informazioni topografiche.

24. Con riferimento alle considerazioni di un OAO di cui al precedente punto 17, TIM evidenzia quanto segue:

- La presente offerta di TIM ha l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'apertura del mercato FTTH nelle 29 città nelle quali l'originaria rete di *Flash Fiber* era destinata a due soli operatori. Inoltre, la fornitura del servizio "attivo" tramite "funzionalità abilitanti" può considerarsi come una soluzione transitoria di accesso in attesa della disponibilità della modalità di accesso diretto al CNO ("passivo").
- L'offerta in esame - evidenzia TIM - non è anticoncorrenziale e non spiazza gli investimenti già sostenuti nel passato nelle 29 città, in quanto il rischio di costruzione della rete può considerarsi ormai praticamente azzerato alla luce del sostanzialmente completamento della copertura FTTH nelle 29 città. Inoltre, gli investimenti effettuati nell'ambito delle 29 città dai coinvestitori iniziali sono stati valorizzati all'atto del conferimento in FiberCop della rete *ex Flash Fiber*.
- Il *Risk Premium* nei 29 Comuni può considerarsi azzerato in quanto in tali città la rete FTTH risulta praticamente realizzata. Questa peraltro è la ragione - evidenzia TIM - per la quale il minimo garantito (1%) richiesto dall'offerta in esame risulta inferiore a quello (8%) dell'offerta di

coinvestimento presentata da TIM ai sensi degli art. 76 e 79 del CCEE che è, viceversa, relativa a una rete ancora in costruzione.

25. Con riferimento alle considerazioni di un OAO di cui al precedente punto 20, TIM evidenzia che l'estensione dell'offerta delle 29 città al resto del territorio a "prezzo medio regolamentato" appare non giustificata, considerato che:

- a. l'accesso semi-GPON è un servizio ad oggi non soggetto a regolamentazione *ex ante*, pertanto, eventuali obblighi, ivi compreso quello di controllo del prezzo, non possono essere stabiliti al di fuori di una procedura di analisi di mercato;
- b. per l'accesso semi-GPON nel rimanente territorio nazionale è stata sottoposta all'Autorità una proposta di impegni di coinvestimento;
- c. il prezzo di 8,50 €/mese è coerente con i costi sottostanti, proprio in virtù della partecipazione da parte dell'operatore terzo ai costi di adeguamento delle infrastrutture al CNO (nel caso di accesso "passivo") o di impegno a un minimo garantito (nel caso di accesso con "funzionalità abilitanti").

26. A tale ultimo riguardo, TIM precisa che il canone *pay per use*, pari a 8,50 €/mese, è stato individuato, oltre che sulla base di considerazioni di natura commerciale, anche in ottica di coerenza con il costo regolamentare associato agli elementi comuni tra i servizi regolamentati soggetti all'orientamento al costo e l'accesso in *pay per use* alla semi-GPON. In tal senso, evidenzia TIM, il canone di 8,50 €/mese è coerente con il modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 348/19/CONS sotto le seguenti condizioni intrinsecamente correlate alla natura di partecipazione degli OAO all'investimento dell'offerta sulle 29 città:

- i. eliminazione del *Risk Premium*, in quanto l'offerta è relativa all'accesso alla rete *ex Flash Fiber* già realizzata nella quasi totalità, salvo alcuni completamenti;
- ii. partecipazione, da parte dell'operatore terzo, ai costi di adeguamento delle infrastrutture al CNO (nel caso di accesso "passivo");
- iii. previsione di un "minimo garantito" nel caso di accesso tramite "funzionalità abilitanti".

I.4 Le conclusioni dell'Autorità sull'offerta di TIM di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*

27. L'Autorità evidenzia, in via preliminare, che l'offerta di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* si configura come una proposta commerciale di TIM/FiberCop concernente un servizio di accesso *wholesale*, cd. accesso alla semi-GPON, di nuova introduzione nel mercato¹⁶. Difatti, benché tale servizio si

¹⁶ È fatta eccezione per quanto previsto nella delibera n. 74/23/CONS per i servizi offerti nelle aree finanziate con il Piano Italia a 1 Giga.

componga di elementi di rete soggetti a regolamentazione *ex ante*, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, le relative modalità tecniche ed economiche ad oggi non sono state ancora disciplinate in quanto il servizio, al momento dell'adozione di suddetta delibera, non era disponibile per il mercato.

28. Si prende atto, tuttavia, che TIM, con lettera del 15 novembre 2023, ha comunicato all'Autorità, alla luce delle proprie vicende societarie e dei conseguenti riassetto organizzativi della rete di accesso in rame e in fibra, di voler procedere, con effetto immediato, al ritiro della propria offerta volontaria di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*.
29. L'Autorità, pertanto, ritiene di procedere all'archiviazione del relativo procedimento di valutazione.
30. Il trattamento normativo concernente il servizio di accesso alla rete secondaria in fibra (semi-GPON) di TIM/FiberCop nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* sarà esaminato e definito nel contesto dell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso avviata con delibera n. 637/20/CONS.
31. Nelle more della conclusione della nuova analisi di mercato, TIM/FiberCop è tenuta comunque a concedere l'accesso alla propria rete, incluso il tratto di rete secondaria in fibra, a condizioni non discriminatorie ai sensi della regolamentazione vigente.

II. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FIBRA IN RETE PRIMARIA DI CUI AGLI IMPEGNI N.2 E N. 3 ASSUNTI DA TIM NEL PROCEDIMENTO AGCM I850

II.1 Premessa

32. Con provvedimento n. 30002 del 15 febbraio 2022, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha accolto, rendendoli obbligatori, gli impegni di TIM, FiberCop, Fastweb, Tiscali, Teemo Bidco e KKR, presentati nell'ambito del procedimento istruttorio I850 (*"Accordi FiberCop"*).
33. Si richiama, in particolare, l'impegno n. 2 di TIM volto ad *agevolare la costruzione della rete primaria da parte dei co-investitori nei Comuni nei quali non è presente la rete in fibra di Flash Fiber ("Lease and Buy")*. In particolare con tale impegno TIM, nei Comuni diversi da quelli in cui è presente la rete in fibra di *Flash Fiber*, ma che rientrano nel Piano di copertura FiberCop, si è impegnata, al fine di ridurre i costi per i coinvestitori che richiedono l'accesso allo *splitter* del CRO e che, non disponendo di una propria rete primaria al momento della richiesta, intendono realizzarne una nel corso del tempo, a fornire almeno una fibra in rete primaria passiva mediante quattro opzioni di acquisto, in *pay per use* (con un minimo di linee) o mediante IRU, con e senza minimi garantiti¹⁷. Nella tabella che segue sono

¹⁷ La facoltà di adesione all'offerta è accordata per l'intera durata del coinvestimento (fino alla fine del 2030). TIM si è impegnata, altresì, a garantire anche la disponibilità di fibra in primaria laddove il co-investitore interessato comunicò a TIM entro 18 mesi dall'approvazione degli impegni le aree di centrale

riepilogate, in sintesi, le opzioni di acquisto della fibra in rete primaria di cui al suddetto impegno n. 2 di TIM approvato con provvedimento AGCM n. 30002 del 15 febbraio 2022.

Descrizione	durata complessiva accordo (n° anni)	UT iniziale (€ per FO)	# clienti min garantiti x FO	canone PxU €/cliente /mese				UT di successiva conversione a IRU (€ per FO)	restituzione di quota % dell'importo iniziale
				canone per clienti attivi <= minimo garantito	durata minima PxU	Sconto % per i clienti incrementali	canone scontato per i clienti incrementali rispetto al minimo garantito		
Acquisto IRU a condizioni allineate a OR 2021	come da OR (20,15,10,5)	pari all'IRU	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Opzione A1: PxU su un minimo garantito di X clienti per FO per tutta la durata dell'accordo	10	NO	16	1,68 €	almeno 10 anni	50%	0,84 €	NO	NO
Opzione A2: PxU su un minimo garantito di X clienti, con conversione in IRU dopo 3 anni	20	NO	16	1,68 €	per i primi 3 anni	50%	0,84 €	pari all'IRU 20	70% dell'importo complessivo corrisposto nei tre anni precedenti
Opzione B1: PxU sui clienti effettivi, con obbligo conversione in IRU dopo 3 anni	20	NO	NO	1,40 €	per i primi 3 anni	0%	NO	pari all'IRU 20	70% dell'importo complessivo corrisposto nei tre anni precedenti solo se # clienti attivati >= 10
Opzione B2: Upfront + PxU senza MG x 3 anni + IRU residuo dal 4° anno	20	856 €	NO	1,40 €	per i primi 3 anni	0%	NO	pari all'IRU 17	80% dell'importo corrisposto inizialmente a titolo di UT

34. Si richiama, altresì, l'impegno n. 3 di TIM volto ad *offrire uno sconto sulle fibre aggiuntive per la realizzazione della fibra in rete primaria nei 29 Comuni Flash Fiber*. In particolare, con tale impegno, al fine di favorire l'adesione al coinvestimento e l'infrastrutturazione in rete primaria anche nel territorio dei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, TIM si è impegnata a consentire a ciascun operatore, ai fini della connessione al CNO, di acquisire, in considerazione della differente architettura di rete secondaria in tali Comuni, le necessarie fibre di rete in primaria funzionali alla copertura territoriale di ciascuno CNO. In particolare, TIM si è impegnata a cedere agli operatori, che intendano connettersi al CNO, contestualmente 4 fibre di rete in primaria ad un costo di 4.350 € (IRU a 20 anni)¹⁸.
35. Al riguardo si richiama, inoltre, che nel parere di cui alla delibera n. 5/22/CONS reso all'AGCM nell'ambito del procedimento I850, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità, con particolare riferimento ai suddetti impegni n. 2 e n. 3 di TIM relativi alla fibra in rete primaria, ha rappresentato quanto segue:

“Innanzitutto, si evidenzia che l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 110/21/CONS, ha analizzato gli impegni di TIM concernenti le condizioni di accesso alla sola rete secondaria di FiberCop, che è l'oggetto del coinvestimento. Gli impegni presentati in tale contesto da TIM, infatti, riguardano unicamente tale parte della rete di accesso. Circa

in cui il co-investitore interessato si impegna ad acquisire fibra in primaria secondo una delle opzioni di acquisto previste.

¹⁸ Al fine di assicurare l'effettività dell'impegno, TIM si è inoltre impegnata a posare i necessari cavi in fibra ottica per collegare i CNO richiesti, ove non già disponibili. Anche in tal caso, la facoltà di adesione all'offerta oggetto del presente impegno è accordata per l'intera durata del coinvestimento (fino alla fine del 2030).

l'accesso alla rete primaria, si rappresenta che l'Autorità ha imposto a TIM (quale operatore SMP) nell'analisi di mercato – da ultimo con delibera n. 348/19/CONS (art. 6) – l'obbligo di fornire accesso alla propria rete primaria (infrastrutture di posa o fibra spenta) ai prezzi orientati al costo definiti dall'Autorità (art. 12); tali obblighi sono naturalmente estesi anche a FiberCop, in quanto società controllata da TIM. I suddetti servizi di accesso devono essere forniti agli operatori alternativi attraverso la cessione in IRU pluriennale (art. 31) ai prezzi indicati nell'art. 46 come approvati nelle Offerte di Riferimento (OR). La delibera prevede altresì che le eventuali modifiche a tali prezzi nonché l'eventuale proposizione da parte di TIM/FiberCop di offerte caratterizzate da prezzi wholesale nazionali inferiori a quelli regolamentati devono essere comunicati all'Autorità per la relativa approvazione (art. 9, comma 8, e art. 49).

A tal riguardo, si evidenzia che gli impegni proposti da TIM all'AGCM prevedono – per i coinvestitori, fino al 2030 – quattro opzioni che permettono l'acquisizione dell'accesso alla primaria in pay per use (con un minimo di linee) o mediante IRU, con o senza minimi garantiti. Tali opzioni di adesione prevedono prezzi, inclusa l'applicazione di un meccanismo di sconto, differenti rispetto a quelli attualmente regolamentati.

Pertanto, considerato che la rete di accesso primaria ricade tra i servizi oggetto di regolamentazione ex ante, ai sensi della disciplina vigente, l'Autorità effettuerà le proprie valutazioni di competenza – a seguito della relativa comunicazione da parte di TIM – circa le condizioni economiche previste dagli impegni in questione, anche in relazione agli eventuali profili di non discriminazione tra coinvestitori e non coinvestitori. Si ritiene infatti che l'accesso alla rete primaria – non rientrando nel perimetro del coinvestimento – debba essere fornito a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori. Questi aspetti saranno altresì esaminati nell'ambito dell'analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa in corso di svolgimento avviata con delibera n. 637/20/CONS”.

36. Con istanza del 14 ottobre 2022, come integrata con nota del 30 novembre 2022, TIM ha, quindi, sottoposto all'Autorità, per le valutazioni di competenza, le condizioni economiche della fibra in rete primaria relative ai suddetti impegni n. 2 e n. 3 assunti nel procedimento AGCM I850.
37. Tali condizioni economiche sono state poste a consultazione pubblica con delibera n. 36/22/CIR (Allegato 4), a cui si rimanda per i relativi dettagli.
38. Si richiama, in particolare, che nell'ambito della delibera n. 36/22/CIR, l'Autorità, nell'evidenziare che le condizioni economiche di cui ai suddetti impegni n. 2 e n. 3 di TIM presentano una maggior flessibilità di *pricing* (oltre che, in alcuni casi, forme di sconto) rispetto ai prezzi regolamentati che attualmente prevedono per la fibra ottica in rete primaria un'unica modalità di tariffazione nazionale in IRU (a 5, 10, 15 e 20 anni), ha sottolineato che le stesse possono consentire, in linea a quanto già rilevato dall'AGCM, un maggior incentivo all'infrastrutturazione degli

operatori riducendo il rischio che le offerte alla rete ottica secondaria passiva¹⁹ si tramutino nella mera rivendita di servizi attivi che produrrebbe limitati vantaggi in termini di concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga e, soprattutto, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga.

39. L'Autorità, nell'ambito della delibera n. 36/22/CIR di avvio del procedimento, ha altresì ritenuto - fatte salve le valutazioni conclusive che si è riservata di svolgere in esito allo svolgimento dello stesso - onde dare al mercato immediati e corretti segnali di investimento, ed al fine di massimizzare l'incentivo all'infrastrutturazione oltre che al fine di prevenire eventuali profili discriminatori, che le condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui ai suddetti impegni n. 2 e n. 3 debbano essere applicabili a tutti gli operatori, coinvestitori e non²⁰.
40. Si ribadisce, in linea con quanto espresso nel parere reso ad AGCM (procedimento I850), che le condizioni economiche di cui ai suddetti impegni n. 2 e n. 3 di TIM, concernenti un servizio (fibra ottica in rete primaria) oggetto di regolamentazione *ex ante*, devono essere preventivamente approvate da parte dell'Autorità ai sensi della regolamentazione attualmente vigente che impone in capo a TIM - in quanto operatore avente significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ai sensi della delibera n. 348/19/CONS (in tutti i Comuni italiani, ad eccezione del Comune di Milano) - tra gli altri, gli obblighi di trasparenza, non discriminazione e controllo dei prezzi.
41. Ciò premesso, nelle sezioni che seguono si riportano una sintesi delle principali considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 36/22/CIR (sez. II.2) e le valutazioni conclusive dell'Autorità (sez. II.3).

II.2 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/22/CIR

Le considerazioni degli OAO

¹⁹ Nell'ambito della delibera n. 36/22/CIR è stato fatto riferimento all'offerta di coinvestimento *ex art. 76 e 79 del CCEE* e all'offerta di servizi semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*.

²⁰ In particolare, a tale ultimo riguardo, l'Autorità, nell'ambito della delibera n. 36/22/CIR, ha evidenziato che in assenza dell'"estensione" dell'applicabilità dei suddetti impegni n. 2 e n. 3 di TIM a tutti gli operatori, un operatore che non abbia aderito al coinvestimento *ex art. 76 e 79 del CCEE* e che richiede l'accesso diretto con infrastrutturazione al CNO nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* (offerta che è "aperta" a tutti gli operatori) non potrebbe beneficiare per le 4 fibre in rete primaria da attestare contestualmente al CNO dello stesso beneficio economico previsto dall'impegno n. 3 per gli operatori coinvestitori. Parimenti, per i Comuni oggetto dell'offerta di coinvestimento, un operatore non coinvestitore che acquista la semi-GPON da un altro operatore coinvestitore non potrebbe beneficiare della flessibilità di *pricing* e delle forme di sconto previste dall'impegno n. 2 di TIM per la fibra in rete primaria benché quest'ultima non rientri nel perimetro del coinvestimento.

42. Un OAO ritiene che le scontistiche e la maggiore flessibilità di *pricing* rispetto ai prezzi regolati sul servizio di accesso alla fibra ottica passiva in primaria siano idonei ad incentivare l'infrastrutturazione degli operatori. Tuttavia, l'OAO ritiene, sia per quanto concerne l'impegno n. 2 che n. 3 di TIM, che i prezzi e le scontistiche proposte da TIM debbano essere rivisti alla luce dei prezzi IRU della fibra in rete primaria vigenti (e, quindi, non ancorati a quelli approvati per l'anno 2021), ciò al fine di evitare l'eventuale rischio di avere prezzi superiori a quelli regolati.
43. Un OAO ritiene che, in tutte le modalità che prevedono un posticipo dopo il terzo anno del pagamento in IRU della fibra in primaria e, quindi, nelle modalità A2, B1 e B2, la valorizzazione delle condizioni economiche dell'IRU da corrispondere debba essere effettuata sulla base delle condizioni regolamentari vigenti al momento del pagamento dell'IRU.
44. Un OAO, nel rappresentare di essere favorevole all'introduzione di una maggiore flessibilità nella struttura di prezzo e nelle modalità di acquisizione dei servizi di accesso alla fibra in rete primaria, ha evidenziato quanto segue:
- a. secondo l'OAO TIM, in virtù degli obblighi di orientamento al costo a cui è soggetta ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, dovrebbe prevedere un canone mensile per la primaria in *pay per use* almeno pari (se non inferiore) a quello derivante dal modello di costo di cui alla delibera n. 348/19/CONS (circa 1,19 €/mese per il 2021) così come aggiornato per gli anni 2022-2023 in esito al procedimento avviato dall'Autorità con delibera n. 337/22/CONS;
 - b. analogamente, secondo l'OAO, il canone applicabile alle modalità di acquisto della primaria in IRU (e all'*una tantum* iniziale nell'opzione B2) dovrebbe recepire le variazioni di prezzo per gli anni 2022 e 2023 previste in esito al procedimento di cui alla delibera n. 337/22/CONS;
 - c. secondo l'OAO la previsione di minimi garantiti, prevista nelle opzioni A1 e A2 (16 linee per fibra) e B1 (per quanto riguarda il rimborso di quota parte dell'importo versato nei primi tre anni), dovrebbe essere rimossa in quanto non giustificabile sulla base degli obblighi di orientamento al costo a cui TIM è attualmente soggetta, oltre ad essere penalizzante per gli operatori nuovi entranti e di piccole dimensioni;
 - d. il rimborso del 70% dei canoni in *pay per use* versati nel primo triennio andrebbe, secondo l'OAO, riconosciuto (in linea con quanto previsto per l'opzione A2) anche in caso di adesione all'opzione B1 e B2 indipendentemente dal numero di linee attivate dall'operatore²¹;

²¹ Per quanto riguarda l'opzione B2, l'OAO evidenzia che TIM propone un *una tantum* di attivazione pari a 856 € ed il pagamento di ulteriori 1.953,6 € alla fine del terzo anno (definito sottraendo l'80% dell'*una tantum* iniziale all'IRU a 17 anni pari a 2.638,4 €). Pertanto, il canone proposto da TIM è complessivamente pari a circa 2.810 €, ovvero in linea con il canone dell'IRU a 20 anni per l'anno 2021 (circa 2.826 €). In questa opzione, tuttavia, non viene prevista - sottolinea l'OAO - la restituzione di una quota parte dei canoni PPU pagati dall'operatore nei primi 3 anni, contrariamente a quanto invece previsto nell'opzione A2 e B1.

- e. per tutte le modalità di acquisto della primaria dovrebbe essere prevista la possibilità, attualmente prevista soltanto per l'opzione B2, di differire il passaggio ad IRU nel caso in cui alla fine del terzo anno le UIT servite da ciascun CRO su cui sono attestate le fibre ottiche primarie non raggiungano la soglia di copertura del 70%;
 - f. in coerenza con l'obiettivo di garantire prevedibilità e stabilità delle condizioni di accesso alla rete dell'operatore SMP, l'offerta di TIM andrebbe integrata prevedendo l'applicazione delle condizioni economiche regolamentari vigenti (IRU) al momento del rinnovo delle diverse modalità di acquisto della rete primaria (tali condizioni dovranno in ogni caso essere non peggiorative rispetto alle condizioni previste al momento di adesione all'offerta da parte dell'operatore richiedente l'accesso);
 - g. al fine di garantire adeguata flessibilità alle scelte di investimento degli operatori richiedenti l'accesso, andrebbe garantita, secondo l'OAo, la possibilità di selezionare diverse modalità di acquisto della fibra in rete primaria nelle diverse aree di interesse, a seconda dell'evoluzione della propria base clienti e dei propri obiettivi di *business*;
 - h. in linea al quadro regolamentare vigente che prevede le medesime condizioni di fornitura del servizio di accesso alla fibra ottica in rete primaria in tutte le aree del Paese (ad eccezione di Milano), secondo l'OAo, lo sconto del circa 60% proposto da TIM nelle aree *ex Flash Fiber* (IRU a 20 anni) dovrebbe essere applicato in maniera identica anche nelle aree oggetto del piano di coinvestimento.
45. Un OAO, nel condividere l'orientamento dell'Autorità di evitare qualsiasi discriminazione in merito alle condizioni proposte da TIM per la fibra in rete primaria tra tutti gli operatori del mercato, siano essi coinvestitori che non, evidenzia, tuttavia, un'incoerenza tra il costo (*pay per use*) della fibra in rete primaria previsto nel modello di costo regolamentare di cui alla delibera n. 348/19/CONS ed il canone richiesto per l'analogo *asset* nei presenti impegni, pari a 1,40-1,68 €/mese.
46. Un OAO ritiene che, al fine di rendere gli impegni di TIM effettivamente efficaci, lo sconto del circa 60% rispetto al prezzo regolamentato (IRU a 20 anni), di cui all'impegno n. 3, dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui il numero di fibre necessarie per connettersi ad un determinato CNO sia inferiore a quattro.
47. Un OAO, nel condividere l'orientamento dell'Autorità di evitare qualsiasi discriminazione tra coinvestitori e il resto del mercato per l'accesso alla fibra in rete primaria, evidenzia, tuttavia, che le condizioni economiche proposte da TIM non si conciliano con i valori dell'IRU per il 2021 approvati con delibera n. 39/22/CONS, nonché con quelli in consultazione con delibera n. 337/22/CONS per gli anni 2022-2023. Ad avviso dell'OAo, l'applicazione di condizioni "scontate" rispetto a quelle regolamentate per l'accesso alla fibra in rete primaria ha l'unico scopo di introdurre un meccanismo legante a condizioni accettabili per gli OAO.

Le considerazioni di TIM

48. Con particolare riferimento alle considerazioni degli OAO di cui ai precedenti punti 42-47, TIM rappresenta quanto segue:

- La richiesta di alcuni OAO di prevedere un canone mensile per la fibra in rete primaria in *pay per use* pari a quello derivante dal modello di costo di cui alla delibera n. 348/19/CONS è non pertinente, in quanto il canone mensile per la fibra ottica in rete primaria derivante dal modello *ex* delibera n. 348/19/CONS è associato a una rete teorica NGAN completamente saturata da circa 16 milioni di accessi.
- Sotto il profilo “prettamente economico” posticipare l’incasso dell’IRU dopo 3 anni rispetto all’utilizzo della fibra ottica da parte dell’operatore, equivale a concedere uno sconto in termini di valore attualizzato al WACC regolamentare.
- L’opzione B1, non prevedendo un minimo garantito per il *pay per use* iniziale dei primi 3 anni, deve comunque prevedere un numero minimo per accedere alla restituzione di quota parte dell’importo, altrimenti sarebbe eccessivamente vantaggiosa rispetto all’opzione A2.
- L’opzione B2 prevede già la restituzione di quota parte della *Una Tantum* iniziale, pertanto non sovrapponibile con la restituzione di quota parte del *pay per use*.
- Considerato che posticipare l’incasso dell’IRU equivale - in termini di valore attualizzato - a concedere uno sconto, l’eventuale accettazione della richiesta dell’OAO di cui al precedente punto 44, lettera *e*, dovrebbe comunque prevedere meccanismi di percentuali di maggiorazione del valore dell’IRU (o di diminuzione della percentuale di restituzione del *pay per use*) tale da garantire l’invarianza della spesa attualizzata rispetto all’ipotesi di passaggio all’IRU alla fine del terzo anno.
- TIM è disponibile, al fine di garantire adeguata flessibilità alle scelte di investimento degli operatori richiedenti l’accesso, a concedere, con particolare riferimento all’impegno n. 2, e come richiesto da alcuni OAO (precedente punto 44, lettera *g*), la possibilità di selezionare diverse modalità di acquisto della fibra in rete primaria nelle diverse aree di interesse, a seconda dell’evoluzione della propria base clienti e dei propri obiettivi di *business*.
- Con riferimento all’impegno n. 3, TIM evidenzia che lo sconto, ottenuto con un modello a costi puramente incrementali, è riferibile unicamente alla consegna contestuale di 4 fibre ottiche di primaria sullo stesso CNO finalizzata esclusivamente alla connessione della semi-GPON sull’architettura di rete già esistente *ex Flash Fiber*. Stante la sua natura di costo incrementale, resta pertanto esclusa la sua applicazione alle altre aree di coinvestimento, dove invece la rete deve essere costruita e pertanto necessita del ristoro del costo pieno degli investimenti comprensivo quindi

anche delle infrastrutture civili. Inoltre, la diversa architettura della rete nelle aree relative all'offerta di coinvestimento rende necessario l'acquisto di una sola fibra, e non di quattro, per l'operatore che intenda interconnettersi in modo infrastrutturato acquistando la fibra in primaria da TIM.

II.3 Le valutazioni dell'Autorità

49. L'Autorità, preso atto delle considerazioni degli OAO (precedenti punti 42-47) e delle relative considerazioni di TIM (punto 48), ribadisce che le condizioni economiche di cui agli impegni n. 2 e n. 3 di TIM (di cui al procedimento AGCM I850), presentando una maggior flessibilità di *pricing* (oltre che, in alcuni casi, forme di sconto) rispetto ai prezzi regolamentati, che attualmente prevedono per la fibra ottica in rete primaria un'unica modalità di tariffazione nazionale in IRU (a 5, 10, 15 e 20 anni), possono consentire un maggior incentivo all'infrastrutturazione degli operatori alternativi. A tale ultimo riguardo, l'Autorità rileva altresì che i suddetti impegni di TIM possono fornire agli operatori immediati e corretti segnali di investimento anche in prospettiva del quadro regolamentare che verrà definito per gli anni 2024-2028 agli esiti del procedimento di cui alla delibera n. 637/20/CONS.
50. L'Autorità, inoltre, non essendo emerse nel corso della consultazione pubblica evidenze ed elementi tali da indurre ad una modifica (tra l'altro tutti gli OAO hanno sostanzialmente rappresentato di essere favorevoli), ritiene di confermare gli orientamenti di cui alla delibera n. 36/22/CIR, per le ragioni ivi indicate (vedasi precedente punto 39), circa l'applicabilità delle condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n. 2 e n. 3 di TIM a tutti gli operatori, coinvestitori e non.
51. L'Autorità evidenzia, altresì, in relazione ad alcune osservazioni poste dagli OAO in merito alle diverse opzioni di acquisto previste dall'impegno n. 2 di TIM, quanto segue:
- a. il canone *pay per use* previsto da TIM (1,68 €/mese nelle opzioni A1 e A2²² e 1,40 €/mese nelle opzioni B1 e B2), unitamente alla previsione di un impegno minimo di acquisto (corrispondente a 16 accessi nelle opzioni A1 e A2, e 10 accessi nell'opzione B1 per quanto riguarda il rimborso di quota parte dell'importo versato nei primi tre anni), è funzionale a consentire a TIM, tenuto conto della specificità delle varie opzioni di acquisto, un congruo recupero dei costi complessivi della fibra in rete primaria così come previsti dalla regolamentazione attualmente vigente (la proposta di TIM fa in particolare riferimento ai prezzi approvati nel 2021). Si rappresenta, al riguardo, che il canone mensile della fibra in rete primaria corrispondente all'IRU regolamentato per l'anno 2021 (con

²² 0,84 €/mese a partire dal 17° accesso.

WACC=8,64%) è pari a 25,14 €/mese²³, pertanto un canone *pay per use* pari a 1,19 €/mese per il 2021 (così come richiamato da alcuni OAO) corrisponde ad un numero medio di accessi per fibra pari a circa 22 (che è superiore a quello previsto da TIM come impegno minimo in alcune opzioni di acquisto);

- b. i parametri economici (canoni *pay per use*, % canone scontato, impegno minimo d'acquisto, *una tantum* iniziale e % di retroazione) delle formulazioni di cui all'impegno n. 2 sono stati definiti da TIM in modo da garantire, fatta eccezione per l'opzione A1 in ragione della sua formulazione meno vincolante (anche come durata dell'impegno), un congruo vantaggio economico per l'operatore alternativo rispetto all'acquisto in IRU a 20 anni della fibra ottica in rete primaria a prezzi 2021 di cui alla delibera n. 348/19/CONS;
- c. il suddetto vantaggio economico, rispetto all'IRU a prezzo regolamentato, non va visto in termini di spesa complessiva (a valori nominali) sostenuta dall'operatore nell'arco dei 20 anni, ma piuttosto quanto in termini di valore attualizzato (tenuto conto del WACC regolamentato) della spesa complessiva per tutta la durata dell'impegno. L'entità del vantaggio economico, in linea generale, è funzione della curva di *take up* dei clienti attivati sulla fibra ottica in rete primaria ed è tanto più sensibile quanto maggiore è l'impegno assunto dall'operatore interessato (in tal senso le opzioni di tipo B presentano, in linea generale, un maggior vantaggio economico rispetto a quelle di tipo A)²⁴.

52. Ciò premesso l'Autorità, nell'evidenziare che i costi che gli operatori devono sostenere debbano essere coerenti e attuali con l'effettiva disponibilità della risorsa di rete acquistata, ritiene che TIM debba applicare i costi vigenti al momento della fornitura della fibra ottica in rete primaria agli OAO. Pertanto, se, ad esempio, una fibra ottica in rete primaria viene richiesta da un operatore e resa disponibile da TIM nel corso dell'anno 2023, l'IRU da corrispondere a TIM, anche se il pagamento dello stesso è posticipato di 3 anni, deve essere pari a quello approvato per l'anno 2023. L'Autorità ritiene, inoltre, fermo restando la struttura e le opzioni di acquisto dell'impegno n. 2 assunto nell'ambito del procedimento AGCM I850, che TIM debba riformulare le condizioni economiche della fibra in rete primaria previste dall'impegno n. 2 (canoni *pay per use*, % canone scontato, impegno

²³ Parimenti, il canone mensile della fibra in rete primaria corrispondente all'IRU per l'anno 2023 (con WACC=7,4%), così come approvato con delibera n. 132/23/CONS (IRU 15 anni pari a 1.874,38 €), è pari a 17,59 €/mese.

²⁴ Si evidenzia che il vantaggio economico per l'OAO è rappresentato sostanzialmente dal posticipare di 3 anni l'uscita di cassa dell'importo relativo all'IRU a 20 anni. Considerando, a titolo di esempio, un tasso di attualizzazione pari all'8,64%, il valore attuale corrispondente a una uscita di cassa di 2.826,29 € (IRU a 20 anni a prezzi 2021) posticipata di 3 anni è pari a 2.204,18 € (-22%). Inoltre, la % di retroazione degli importi sostenuti nei primi 3 anni consente agli operatori di mantenere pressoché inalterato il vantaggio in termini di spesa attualizzata.

minimo d'acquisto, *una tantum* iniziale e % di retroazione, oltre al valore dell'IRU da applicare), riproporzionandole, rispetto a quelle dalla stessa proposte (che fanno riferimento a valori approvati per l'anno 2021), in funzione del valore dell'IRU e del WACC vigente al momento della fornitura all'operatore della fibra in rete primaria (ad esempio, per l'anno 2023, IRU a 20 anni pari a 2.167,77 € e WACC=7,4% ai sensi della delibera n. 132/23/CONS).

53. Per quanto riguarda l'impegno n. 3, l'Autorità rileva che le condizioni economiche previste da TIM, 4.350 € (IRU a 20 anni) per quattro fibre in rete primaria richieste contestualmente da un OAO per connettersi ad un CNO nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* (che sono funzionali alla copertura dell'intera base di UIT afferenti a ciascun CNO)²⁵, sono una sorta di "sconto" che la stessa TIM si è impegnata, nell'ambito del procedimento AGCM I850, a concedere agli OAO al fine di consentire agli stessi l'infrastrutturazione nei suddetti Comuni e tiene conto della specificità dell'architettura di rete secondaria in tali aree. Ciò detto, atteso che tale "sconto", a differenza di quanto previsto per l'impegno n. 2, non è direttamente correlato al valore dell'IRU e WACC vigente, l'Autorità ritiene, considerato peraltro il riscontro positivo manifestato dalla maggior parte degli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica, di approvare senza modifiche, e fatto salvo quanto rappresentato al precedente punto 50 circa l'applicabilità a tutti gli operatori (coinvestitori e non), l'impegno n. 3 di TIM.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Archiviazione per ritiro dell'offerta di TIM di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*)

1. Il procedimento di valutazione dell'offerta di servizi di accesso semi-GPON nei 29 Comuni *ex Flash Fiber*, di cui all'istanza di TIM del 10 novembre 2022, come integrata con comunicazione del 30 novembre 2022, è archiviato per intervenuto ritiro dell'offerta da parte di TIM.
2. Il trattamento normativo concernente il servizio di accesso alla rete secondaria in fibra (semi-GPON) di TIM/FiberCop nei 29 Comuni *ex Flash Fiber* sarà esaminato

²⁵ A tale riguardo, si richiama che l'architettura di rete *ex Flash Fiber* prevede che le fibre in rete primaria arrivino al CNO dove avviene un primo *splitting* (1:8) e, a valle del CNO, un secondo livello di *splitting* (1:8) nel ROE in prossimità dell'edificio. In tale configurazione, su ogni fibra ottica in rete primaria uscente dalla centrale sono attivabili al massimo 64 clienti rispetto ad un bacino potenziale costituito sempre da circa 64 clienti. Per coprire un bacino equivalente a quello di un CNO (per esempio circa 200 clienti nelle città più grandi) è necessario attestare in primaria almeno 4 fibre ottiche.

e definito nel contesto dell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso avviata con delibera n. 637/20/CONS.

3. Nelle more della conclusione della nuova analisi di mercato, TIM/FiberCop è tenuta comunque a concedere l'accesso alla propria rete, incluso il tratto di rete secondaria in fibra, a condizioni non discriminatorie ai sensi della regolamentazione vigente.

Articolo 2

(Condizioni economiche della fibra in rete primaria di cui agli impegni n. 2 e n. 3 assunti da TIM nel procedimento AGCM I850)

1. TIM riformula le condizioni economiche della fibra in rete primaria previste dall'impegno n. 2 assunto nel procedimento AGCM I850, da applicare a tutti gli operatori, coinvestitori e non, riproporzionandole in funzione del valore dell'IRU e del WACC vigente al momento della fornitura agli OAO della fibra in rete primaria.
2. Sono approvate le condizioni economiche della fibra in rete primaria, da applicare a tutti gli operatori, coinvestitori e non, di cui all'impegno n. 3 assunto da TIM nel procedimento AGCM I850.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. TIM recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e 2 e pubblica, sul proprio portale *wholesale*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche della fibra in rete primaria, di cui agli impegni n. 2 e n. 3 assunti nel procedimento AGCM I850, come approvate al precedente articolo 2.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE *f.f.*
Laura Aria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba